

Codice DB1406

D.D. 3 dicembre 2010, n. 3325

Autorizzazione idraulica n. 4398 per la realizzazione dell'attraversamento del rio Berta con condotte per fognatura ed acquedotto su estradosso del ponte su SS 25 nel Comune di Venaus, localita' Bar Cenisio-

In data 13.8.2010 l' ACEA di Pinerolo, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'attraversamento del Rio Berta con condotte per fognatura ed acquedotto su estradosso del ponte su SS 25 nel Comune di Venaus, località Bar Cenisio. L'intervento consiste nella posa di un tratto di tubazione fognaria in PVC DN 250 SN 16 della lunghezza di circa m. 35,00 e di un tratto di tubazione per l'acquedotto DN 200 di circa m. 30,00.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., costituiti da n. 1 tavola grafica, in base alla quale è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venaus per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 6.10.2010 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 22 della L.R. 51/97;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998; la LR 20/2002 e la LR 12/2004 e regolamento di attuazione;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale in data 22/10/2001 n. 31-4182 relativa alla gestione del demanio idrico.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. di Pinerolo ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di attraversamento;
3. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
4. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
5. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
6. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
9. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).

Prima dell'esecuzione delle opere in progetto dovrà essere conseguito il formale atto di concessione ai sensi delle LL. RR. 20/2002 e 12/2004 e relativo regolamento di attuazione n. 14 del 6.12.2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore Vicario
Andrea Tealdi